

COMUNE DI CALCINAIA

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. GIUZIA FORSI)

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

SERVIZIO TECNICO – SEZIONE AMBIENTE/MANUTENZIONI

INDICE GENERALE

CAPO 1 DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 - finalità delle norme
- Art. 2 - competenza del servizio
- Art. 3 - responsabilità
- Art. 4 - servizi
- Art. 5 - inumazioni e fornitura gratuita feretri
- Art. 6 - trasporti gratuiti e a pagamento - tariffa

CAPO 2 DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

- Art. 7 - piano regolatore
- Art. 8 - sepolture private, natura e concessione

CAPO 3 INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 9 - inumazioni
- Art. 10 - cippo, illuminazione votiva
- Art. 11 - tumulazione
- Art. 12 - deposito provvisorio
- Art. 13 - divieto di riapertura sepolture
- Art. 14 - spese di manutenzione

CAPO 4 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 15 - esumazioni - carattere
- Art. 16 - esumazioni ordinarie
- Art. 17 - avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 18 - esumazioni straordinarie
- Art. 19 - materiali provenienti dalle esumazioni
- Art. 20 - estumulazioni - carattere
- Art. 21 - estumulazioni ordinarie
- Art. 22 - estumulazioni straordinarie
- Art. 23 - divieto di riduzione di salme estumulate
- Art. 24 - norme particolari per le estumulazioni
- Art. 25 - raccolta delle ossa
- Art. 26 - oggetti da recuperare
- Art. 27 - norme igieniche
- Art. 28 - corrispettivi
- Art. 29 - disponibilità dei materiali

CAPO 5 CREMAZIONE

- Art. 30 - urne cinerarie e cellette

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

CAPO 6 CONCESSIONI CIMITERIALI

- Art. 31 - sepolture private
- Art. 32 - durata delle concessioni
- Art. 33 - diritto di sepoltura per cappelle private
- Art. 34 - esclusioni
- Art. 35 - concessioni aree "lungo i viali"
- Art. 36 - concessioni speciali gratuite
- Art. 37 - costruzioni su aree in concessione
- Art. 38 - manutenzione sepolture private

CAPO 7 RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA

- Art. 39 - rinuncia al diritto d'uso
- Art. 40 - scambi
- Art. 41 - decadenza della concessione
- Art. 42 - revoca
- Art. 43 - effetti della decadenza e della scadenza delle concessioni
- Art. 44 - estinzione
- Art. 45 - estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero
- Art. 46 - soppressione di cimiteri

CAPO 8 DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 47 - mappa
- Art. 48 - annotazioni di mappa
- Art. 49 - registro giornaliero delle operazioni di cimiteriali
- Art. 50 - schedario dei defunti
- Art. 51 - scadenziario delle concessioni
- Art. 52 - sepolcri privati fuori i cimiteri – norme applicative
- Art. 53 - onoranze funebri particolari

CAPO 9 POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 54 - custodia dei cimiteri
- Art. 55 - esecuzione lavori da parte dei concessionari
- Art. 56 - divieto di trattamento dei materiali da costruzione
- Art. 57 - trasporto materiale
- Art. 58 - materiale proveniente da scavi e demolizioni
- Art. 59 - orario
- Art. 60 - ingresso al cimitero
- Art. 61 - circolazione e sosta
- Art. 62 - accesso ai cimiteri per lavori
- Art. 63 - divieto d'ingresso
- Art. 64 - divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari
- Art. 65 - manutenzione delle tombe – ornamenti floreali
- Art. 66 - pulizia interna
- Art. 67 - divieti speciali
- Art. 68 - obbligo di comportamento
- Art. 69 - facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali
- Art. 70 - atti a disposizione del pubblico

IL RESPONSABILE SEZIONE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

Art. 71 - smaltimento rifiuti cimiteriali

CAPO 10 PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

- Art. 72 - numero dei dipendenti addetti ai cimiteri
- Art. 73 - custode
- Art. 74 - relazione del custode
- Art. 75 - responsabilità
- Art. 76 - trasmissione registro inumazioni e tumulazioni
- Art. 77 - compiti particolari del custode
- Art. 78 - necrofori, compiti
- Art. 79 - vaccinazione del personale dipendente

CAPO 11 DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 80 - efficacia delle disposizioni del regolamento
- Art. 81 - cautele
- Art. 82 - trasgressioni, accertamento, sanzioni
- Art. 83 - ordinanze del sindaco
- Art. 84 - abrogazione precedenti disposizioni
- Art. 85 - entrata in vigore

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadja Carpita)

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

- Approvato con deliberazione C.C. n. 60 del 24.07.1997, divenuta esecutiva a seguito di risposta a chiarimenti intervenuta con atto C.C. n 78 del 30.09.1997.
- Ripubblicato all'albo dal 14.11.1997 al 29.11.1997.
- In vigore dal 01.12.1997.

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 – Finalità delle Norme

1. Il presente regolamento, redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui al T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265, fatte salve le attribuzioni degli organi statali e regionali, disciplina il servizio necroscopico di custodia e di polizia dei cimiteri comunali e di quelli privati, in armonia con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e di ogni altra disposizione di legge o regolamento vigente in materia, alle quali fa espresso rinvio per quanto in esso non rappresentato o disciplinato.

Art. 2 – Competenza del servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono gestiti dal Comune in economia o tramite concessione a terzi.
3. La direzione del servizio di polizia mortuaria e dei cimiteri di competenza del Comune, nell'ambito dei criteri e delle norme statuari, è attribuita al responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni, al quale risulta attribuita la competenza sui cimiteri.

Art. 3 – Responsabilità

1. Il funzionario responsabile cura che all'interno dei cimiteri sia salvaguardata l'incolumità di persone o cose. Non risulta viceversa responsabile per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito.

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 4 – Servizi

1. E' gratuito il servizio di deposizione delle ossa in ossario comune.
2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe come determinate con apposito atto, ai sensi di legge.
3. La Giunta, con proprio atto può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata nei quali risulta quantificato l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5 – Inumazioni e fornitura feretri gratuite

1. E' a carico del Comune la inumazione e la spesa per la fornitura della cassa per le persone che risultino, da apposita attestazione del Sindaco, non in grado di sostenere la spesa stessa, semprechè la salma debba essere inumata ed il trasporto funebre venga effettuato nella forma ordinaria più semplice

Art. 6 – Trasporti gratuiti e a pagamento – tariffa

1. I trasporti funebri sono gratuiti e a pagamento.
2. Il trasporto è a pagamento secondo le tariffe determinate dal competente organo dell'ente comunale ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, risultando individuato al punto 18 del D.M. 31.12.1983 tra le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale.
3. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale, i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri.
4. Sono a carico del Comune negli altri casi e semprechè la salma debba essere inumata nei campi comuni ed il trasporto avvenga nella forma ordinaria più semplice.
5. E' escluso, dalla tariffa di cui secondo comma, il feretro.

CAPO II

DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

Art. 7 – Piano Regolatore

1. I cimiteri comunali sono dotati di un piano regolatore, redatto a norma dell'art. 55 del D.P.R. 285/90.
2. Nei cimiteri sono individuati gli spazi e zone costruite da destinare:
 - a) campi di inumazioni comuni;
 - b) tumulazioni individuali (loculi)
 - c) ossari
 - d) ossario comune.
 - e) cappelle private
 - f) cinerario
3. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, conservato agli atti del servizio preposto.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Garpita)

Art. 8 – Sepolture private, natura e concessione

1. Le sepolture private sono soggette alle concessioni amministrative di cui al seguente Capo VI, esse possono consistere:
 - a) nella concessione d'uso temporaneo, di loculi costruiti direttamente dal Comune;
 - b) nella concessione d'uso temporaneo, di area per la costruzione di cappelle private per famiglie o per collettività;
 - c) nella concessione d'uso temporaneo, di ossari costruiti direttamente dal Comune, per la custodia delle ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni o dalle urne cinerarie.
2. Per le concessioni private temporanee suddette dovrà essere corrisposto, al Comune, il prezzo stabilito nella tariffa approvata con atto proprio dell'organo competente.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 9 – Inumazioni

1. Le sepolture per inumazione hanno la durata di dieci anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate gratuitamente.
2. Le salme da inumare nei casi in cui sia necessaria la duplice cassa ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/90, dovranno essere contenute in una cassa di legno la quale, a sua volta, dovrà essere contenuta in una cassa di zinco debitamente sigillata. Al momento dell'inumazione dovrà essere tolta la cassa di zinco.
3. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.
4. Le fosse devono essere scavate volta per volta secondo il bisogno.
5. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 10 – Cippo, illuminazione votiva

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Il cippo sarà posto a cura del custode del cimitero, appena ricoperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto definitivo fino alla costipazione del terreno.
2. Sul cippo sarà applicata, a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. A domanda scritta dei parenti e di altri il Responsabile del Servizio Tecnico può autorizzare il collocamento sulla fossa, a cura e spese degli interessati, di lapidi o croci o altri segni funerari, previo pagamento dei diritti stabiliti dall'organo competente.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere approvate dal Responsabile del Servizio Tecnico in sede di autorizzazione.
5. L'installazione di cippi delle lapidi, la loro manutenzione e la loro conservazione dello stato di decorso fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. GIANZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

6. Trascorso il decennio del seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano di proprietà al Comune.
7. In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità e i poteri di cui agli artt. 63 e 99 D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
8. L'illuminazione votiva elettrica è gestita dal Comune; la relativa tariffa è determinata dal competente organo comunale, risultando individuata al punto 18 del D.M. 31.12.1983 tra le categorie dei Servizi Pubblici a domanda individuale.

Art. 11 – Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti e urne cinerarie in opere murarie, loculi costruiti dal Comune laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di conservazione secondo le modalità di cui al Capo VI del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.
4. Per quanto non previsto dal D.P.R. citato, con separato provvedimento l'organo competente potrà determinare la tipologia delle lapidi e dei loculi e le dimensioni dei monumenti.
5. In adempimento alla circolare esplicativa del D.P.R. citato, del 24.06.1993 art.13 punto 3 n° 24 è consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

Art. 12 – Deposito provvisorio

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo ovvero in un loculo messo temporaneamente a disposizione da un concessionario.
2. Il deposito provvisorio è comunque ammesso solo per il caso in cui sia già stata perfezionata la concessione cimiteriale e vi sia stata temporanea indisponibilità del loculo.
3. Il computo della durata della concessione definita si effettua, nei casi sopra disciplinati, a decorrere dal giorno della tumulazione provvisoria.
4. La durata del deposito provvisorio, è fissata dal Responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni limitatamente dal periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 18 mesi, rinnovabile eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.
5. Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno dell'effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.
6. E' consentita, con analoghe modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
7. E' riservata al Comune la facoltà di destinare un determinato numero di loculi alle sepolture provvisorie ed in tale evenienza, nei casi di comprovata serietà dei motivi adottati dai richiedenti e di durata non superiore a 12 mesi dalla sepoltura provvisoria, l'utilizzo temporaneo potrà essere concesso a titolo gratuito.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 13 – Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture private o riservate, non potranno essere riaperte se non nel caso previsto dal precedente articolo, o al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità giudiziaria, o per autorizzazione del responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni. Il Sindaco può inoltre autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede secondo le modalità e alle condizioni previste dall'art. 88 del D.P.R. 285\90.

Art. 14 – Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, dei loculi sono in solido, a carico dei privati concessionari.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 15 – Esumazioni, carattere

1. Le esumazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Art. 16 – Esumazioni ordinarie

1. Salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate dal Responsabile del Servizio cimiteriale, in ordine rigorosamente cronologico per campi o file.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno.
3. E' compito dell'incaricato dal Responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni stabilire se un cadavere sia o meno mineralizzato al momento dell'esumazione, avvalendosi, nei casi dubbi, del Servizio Igiene pubblica dell'A.S.L.
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
5. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta di liberazione, sepolte nei cimiteri civili, sono esenti dai normali turni di esumazione, il Comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costruiti.

Art. 17 – Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. *SYZIA FORSI*)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(*Nadja Carpita*)

COMUNE DI CALCINAIA

2. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale ed a quello pretorio con sessanta giorni di anticipo.

Art. 18 – Esumazioni straordinarie

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei casi e con le modalità di cui agli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/90.

Art. 19 – Materiali provenienti dalle esumazioni

1. I materiali edili residui (lapidi, cippi, ecc.) qualora non vengano ritirati dagli interessati sono asportati dal custode e rimangono di proprietà del Comune.

Art. 20 – Estumulazioni - carattere

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Art. 21 – Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni ordinarie, si eseguono allo scadere del periodo della concessione a tempo determinato.
2. In relazione alle necessità di spazio ed alla programmazione cimiteriale, allorchè si reputi necessario, o comunque, nel mese di settembre, il Responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni, redige un elenco delle concessioni temporanee scadute o in scadenza. Tale elenco viene esposto nel cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e nei due mesi successivi. Copia di esso è affissa all'Albo Pretorio e negli spazi riservati alla pubblicità degli atti del Comune.
3. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale. Le estumulazioni sono regolamentate secondo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/1990.
4. I resti mortali in condizioni di completa mineralizzazione, individuati secondo quanto previsto dall'art. 25 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossari, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocamento di resti mortali, quest'ultimi saranno collocati in ossario comune.

Art. 22 – Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni straordinarie sono disciplinate dall'art. 88 e 89 del D.P.R. 285/90.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CHIARA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SCRIVERIA
(Nadia Capria)

Art. 23 – Divieto di riduzione di salme estumulate

1. E' vietato eseguire sulle salme estumulate, qualora non siano mineralizzate, operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella della cassa con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile della custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua nelle salme operazioni nelle quali possa configurarsi l'oggetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 40 del codice penale.

Art. 24 – Norme particolari per le estumulazioni

1. Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dell'art. 16 ed in particolare quelle relative alla redazione della registrazione dell'operazione eseguita.

Art. 25 – Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in loculi ossari. Non possono essere dati in concessione i loculi per la sistemazione di sole ossa o resti.

Art. 26 – Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti della Sezione Ambiente/Manutenzioni.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio preposto che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 27 – Norme igieniche

1. Le operazioni di estumulazione ordinarie e straordinarie dovranno essere eseguite sotto la direzione del Personale delegato dalla Direzione Sanitaria e dovranno osservarsi le norme igieniche cautelative indicate dallo stesso per la disinfezione dei feretri o loro resti, delle fosse aperte o del terreno circostante, degli attrezzi utilizzati e degli indumenti personali dei necrofori.

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 28 – Corrispettivi

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie tranne quelle relative alla sepoltura di famiglia, sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in loculo ossario o in stanza privata la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Quelle straordinarie daranno luogo al pagamento del corrisposto stabilito dalla relativa tariffa.
4. Per quelle disposte dall'Autorità giudiziaria si applicano le leggi vigenti in materia.

Art. 29 – Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune. Le tombe possono essere nuovamente concesse

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 30 – Urne cinerarie e cellette

1. Le ceneri provenienti dalla cremazione ai sensi della legge 30.03.2001 n.130 sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.
2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. A richiesta degli interessati e in base a concessione le urne saranno collocate in apposita nicchia cineraria.
4. Le dimensioni limite delle urne devono essere tali da poter facilmente essere collocate nelle cellette o ossarietti appositamente costruiti.
5. Le urne cinerarie possono essere anche accolte in ossari comuni in caso di indisponibilità di cinerari.
6. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

CAPO VI

CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 31 – Sepolture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, di cui al precedente art. 7 l'uso dei manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

- loculi individuali;
 - ossarietti;
 - nicchie per urne cinerarie singole;
3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario;
 4. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni;
 5. Ogni concessione del diritto d'uso dei manufatti deve risultare da apposito atto che deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti di salma realizzati;
 - la durata;
 - il concessionario;
 - la salma destinata ad esservi raccolta;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
 6. Il contratto di concessione stipulato ai sensi dell'107 comma c) del D.lg. 267/2000, dovrà essere stipulato al momento del decesso dell'interessato. A quel momento potrà essere ceduto oltre al loculo necessario per la sepoltura, anche altro loculo o loculi destinati a raccogliere le salme del coniuge o dei parenti di 1° grado. Nei cimiteri comunali è consentita altresì la concessione di loculi in vita a coloro che abbiano compiuto i 65 anni di età, qualora ne facciano richiesta, e comunque è ammessa fino alla metà dei tumuli disponibili. Le modalità di presentazione delle istanze saranno regolate da avviso pubblico. E' altresì consentita la promessa di concessione del loculo su progetto di costruzione, sulla base dei criteri sopracitati;
 7. Nel caso in cui il coniuge od altro prossimo congiunto o convivente richieda l'acquisto di due loculi contigui per effettuare in uno di questi la traslazione del defunto già sepolto in un loculo a suo tempo regolarmente acquistato e destinare a propria sepoltura l'altro, al richiedente verrà fatto carico delle spese di traslazione della salma e di quelle di acquisto di un posto. Il tal caso la concessione decorrerà dalla prima sepoltura ed il loculo che si sarà reso vacante per effetto della traslazione, tornerà nella completa disponibilità del Comune. La concessione temporanea relativa al loculo in cui sia stata attuata la traslazione avrà decorrenza dalla prima sepoltura.
 8. La concessione degli ossari e delle urne cinerarie avverrà solo in presenza di resti e secondo la regolamentazione stabilita di volta in volta per ogni singola costruzione eseguita.

Art. 32 – Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. 285/90. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.
2. Il diritto non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.
3. La durata è fissata in 30 anni per i loculi, loculi ossari e urne cinerarie, computati a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Le concessioni sono rinnovate una sola volta e per il periodo definito dal regolamento al momento vigente, previo pagamento del relativo canone. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato delle sepolture ed al presunto esercizio di diritti d'uso.

Art. 33 – Diritto di sepoltura per cappelle private

1. Le cappelle private possono essere concesse:
 - a) a più persone esclusivamente per esse. La concessione in tal caso è fatta a favore dei richiedenti con esclusione di qualsiasi altro;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie. Le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il diritto di sepoltura per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. I parenti aventi diritto di sepoltura sono limitati;
 - agli ascendenti e discendenti in linea diretta;

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. GINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Garpita)

COMUNE DI CALCINAIA

- ai fratelli e sorelle consanguinei;
 - ai coniugi;
 - c) ad enti, corporazioni e fondazioni per i loro appartenenti.
2. Il diritto di sepoltura si esercita in ogni caso fino al completamento della capienza del sepolcro.
 3. La concessione di aree per cappelle private ha durata di anni 50 rinnovabile per una o più volte e per il periodo definito dal regolamento al momento vigente, salvo pagamento dei diritti di concessione. La decorrenza è stabilita dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione dell'area.

Art. 34 – Esclusioni

1. Non possono essere fatte concessioni di aree per sepolture private a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione

Art. 35 – Concessioni aree “lungo i viali”

1. E' ammesso il rinnovo delle concessioni delle sepolture “lungo i viali” del cimitero del capoluogo per una o più volte per il periodo definito dal regolamento vigente, previo pagamento dei diritti di concessione.
2. Qualora si proceda ad estumulazione, il rinnovo delle concessioni in essere è subordinato alla condizione di uniformare le caratteristiche costruttive della sepoltura alle norme di cui all'art. 76 del D.P.R. 285/90.
3. La durata di tali concessioni è stabilita in 30 anni.

Art. 36 – Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, salvo che per accogliere la salme di persone per la quale, a ragione di speciali benemerienze, sia, tale onoranza, deliberata dalla Giunta Municipale.

Art. 37 – Costruzioni su aree in concessione

1. La concessione del terreno per la costruzione di cappelle private è disposta d'ufficio secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Qualora vi siano più richieste concorrenti deciderà la Giunta Municipale con propria deliberazione sulla base dei criteri relativi all'ubicazione, la dimensione, etc., secondo le indicazioni fornite in proposito dal servizio.
2. Le costruzioni potranno essere eseguite direttamente dai privati a loro cura e spese.
3. I singoli progetti devono essere oggetto di concessione edilizia, su conforme parere sanitario, della Soprintendenza e della commissione edilizia comunale. Nell'atto di concessione è indicato il numero di salme ammesse nella cappella. Le sepolture non devono avere comunicazione con l'esterno.
4. La presentazione del progetto e l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza della concessione, devono avere luogo entro 3 anni dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.
5. A lavori ultimati l'ufficio tecnico comunale provvede al collaudo.
6. Le spese di collaudo sono a carico del concessionario.

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)
1200

COMUNE DI CALCINAIA

7. Le costruzioni potranno anche essere realizzate direttamente dal Comune secondo quanto previsto dagli elaborati progettuali approvati dalla Giunta Comunale.
Restano a carico dei concessionari le opere escluse dal progetto sopra citato.

Art. 38 – Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile e opportuna, sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. In caso di inadempienza il Comune disporrà, con ordinanza e diffida, la rimozione delle opere particolari o indecorose e la sospensione di tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
4. Perdurando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla decadenza ai sensi del successivo art. 43.

CAPO VII

RINUNCIA, REVOCA, DECADENZA

Art. 39 – Rinuncia al diritto d'uso

1. Il Comune ha la facoltà da accettare la rinuncia al diritto d'uso, prima dell'utilizzazione della concessione di sepoltura individuale a tempo determinato.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi diritto il rimborso di una somma pari al 50 % della tariffa.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 40 – Scambi

1. E' ammessa per gravi e comprovati motivi, su richiesta motivata e sottoscritta da entrambe le parti previo accordo, la possibilità di interscambio di loculi già oggetto di concessione, prima dell'utilizzo degli stessi. Il Responsabile del Servizio, effettuata un'attenta valutazione delle motivazioni poste a base della richiesta, emetterà il relativo provvedimento.
2. L'ufficio contratti provvederà al rilascio di una nuova concessione.

Art. 41 – Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà di pieno diritto, oltre che alla sua naturale scadenza, quando:
 - a) Per le sepolture individuali l'utilizzazione non avvenga entro 90 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo l'ipotesi di cui all'art. 33, comma 2 del presente regolamento.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

(Nadia Carpi)

COMUNE DI CALCINAIA

- b) Per le sepolture di famiglia o per collettività, la costruzione del sepolcro non avvenga ultimata entro tre anni dalla data del contratto salvo proroga concessa dalla Giunta Municipale, per comprovate cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà del concessionario;
 - c) Quando la salma venga trasferita ad altra sepoltura;
 - d) Nel caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - e) Quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - f) Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. Nel caso in cui il precedente comma, lett. d) ed f) la pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario e agli aventi diritto, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e al cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi. La dichiarazione di decadenza, a norma dei commi precedenti, compete al Responsabile del Sezione Ambiente/Manutenzioni decorsi 30 giorni dalla partecipazione della diffida, eseguite le procedure di cui al precedente comma.

Art. 42 – Revoca

1. Agli effetti del presente regolamento, le concessioni in perpetuo eventualmente rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n.803 sono equiparate nella disciplina alle concessioni a tempo determinato di cui all'art. 92, secondo comma, D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Le concessioni di cui al comma precedente possono essere revocate quando sono trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e si intendono comunque pervenute a scadenza quando sia decorso il periodo di durata di cui al citato art. 92 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Salvo quanto previsto dalla richiamata norma di cui all'art. 92, secondo comma, D.P.R. 10.9.1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
4. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto, l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
5. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'interno del cimitero e all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza di concessionario.

Art. 43 – Effetti della decadenza e della scadenza delle concessioni

1. Pronunciata la decadenza o alla scadenza della concessione, in caso di mancato rinnovo il loculo, l'ossario, l'area o quant'altro concesso in uso tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell'accessione previsto dall'art. 934 del vigente codice civile.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. GAZZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

(Nad) @ Gargita

COMUNE DI CALCINAIA

2. Il Responsabile del Servizio disporrà la demolizione delle opere o il restauro delle stesse, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune. Disporrà altresì, se nel caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Art. 44 – Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per decadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del presente regolamento, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività di cui all'art. 90 ss. Del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni o oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati secondo le modalità e nei termini di cui all'art. 33, comma terzo del presente regolamento, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Art. 45 – Estinzione delle concessioni per soppressione del cimitero

1. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 46 – Soppressione dei cimiteri

1. Per la soppressione di un cimitero si osservano le norme previste dagli artt. 97 e 100 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990, n. 285.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 – Mappa

1. Presso la Sezione Ambiente/Manutenzioni è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è il documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute delle concessioni ai cimiteri del Comune.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto ad ogni sepoltura nel cimitero, e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Art. 48 – Annotazioni in mappa

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) Generalità del defunto o dei defunti;
 - b) Il numero d'ordine delle autorizzazioni al seppellimento;
 - c) Generalità del concessionario o dei concessionari;
 - d) Gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) La data o il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) La natura e la durata della concessione;
 - g) Le variazioni che si verificano nella totalità della concessione;
 - h) Le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o rimozione delle salme, resti o ceneri della sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Art. 49 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicato al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Art. 50 – Schedario dei defunti

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso con mezzi informatici.
2. Il servizio sulla scorta del registro di cui al precedente art. 49, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute sotto qualsiasi forma nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero di sepoltura.

Art. 51 – Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza..

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINCIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 52 – Sepolcri privati fuori dai cimiteri – norme applicative

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 104 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285.
2. In particolare le sepolture private fuori del cimitero, debitamente autorizzate, sono sottoposte come i cimiteri alla vigilanza dell'autorità comunale e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le analoghe sepolture all'interno del cimitero.

Art. 53 – Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbono rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita particolari benemerienze, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Per i sepolcreti di guerra (cimiteri, ossari, sacrari) si osservano le norme di cui all'art. 7 della legge 9 gennaio 1951, n. 204.

CAPO IX

POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 54 – Custodia dei cimiteri

1. Il cimitero fuori del tempo necessario al servizio dei cadaveri, e salvo i giorni di cui al successivo art. 61, dovrà tenersi completamente chiuso. Il custode, a richiesta degli interessati, dovrà consentire anche fuori orario, i lavori di costruzione, restauro o manutenzione delle cappelle private, dei monumenti particolari o delle iscrizioni, previa autorizzazione del Responsabile della Sezione Ambiente/Manutenzioni.

Art. 55 – Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. Nell'esecuzione degli scavi o delle costruzioni, i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe e alle opere pubbliche e private.
2. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale da costruzione e degli arnesi da lavoro, salvo a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
3. Per la realizzazione dei cippi e l'apposizione di pietre sulle tombe devono essere osservate le prescrizioni tecniche previste dall'autorizzazione.
4. Le stesse devono essere semplici, senza lavorazione alcuna, ed infisse su piedistallo rivestito di marmo bianco di Carrara liscio. Nell'interno dello spazio tombale ricavato, potrà essere messa della

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICI
(Arch. GIULIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Capella)

COMUNE DI CALCINAIA

ghiaia o altro materiale idoneo con divieto assoluto di apporvi lastre di marmo secondo quanto previsto dalla relativa autorizzazione.

5. E' vietata l'unione di due tombe vicine a mezzo di calcestruzzo o malto di calce o cemento.
6. E' lasciata la facoltà agli interessati di scegliere (nei limiti della norma regolamentare in vigore) l'epigrafe da apporre sulle croci o pietre tombali.
7. Ogni loculo concesso sarà dotato di pietra di marmo che non potrà essere sostituita. La pietra frontale di ogni loculo non potrà essere montata inclinata e le fasce laterali dovranno essere collocate a filo muro del loculo stesso. Non potranno essere montate cornici differenti da quelle inizialmente fornite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 56 – Divieto di trattamento dei materiali da costruzione

1. Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta essendo vietato di spegnervi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizione di immediato utilizzo, evitando le opere di lavorazione all'interno del cimitero.

Art. 57 – Trasporto materiale

1. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si deve seguire l'itinerario prestabilito dal custode.
2. Spetta ai visitatori far si che i fiori, i vasi ed altri oggetti non più utilizzabili nel cimitero, siano depositati negli appositi contenitori posti all'interno.
3. Spetta inoltre ai muratori e marmisti che operano all'interno del cimitero curare la pulizia del luogo anche dopo l'esecuzione dei lavori stessi.
4. Ogni lavoro da eseguire all'interno del cimitero deve essere preventivamente concordato con l'addetto ai Servizi Cimiteriali, anche per quanto riguarda l'orario di esecuzione delle opere. I lavori non dovranno essere eseguiti durante i giorni festivi e nelle ricorrenze dedicate ai defunti.

Art. 58 – Materiale proveniente da scavi e demolizioni

1. Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto, non potrà restare al cimitero, ma dovrà essere conferito al servizio di smaltimento.

Art. 59 – Orario

1. Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal Sindaco con apposita ordinanza, affissa all'ingresso.

Art. 60 – Ingresso al cimitero

1. L'ingresso al cimitero è permesso ai soli pedoni.
2. Gli autoveicoli, i motocarri e i carri condotti a mano, non potranno entrare nel cimitero che per servizio interno del medesimo.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Capita)

Art. 61 – Circolazione e sosta

1. E' vietato introdursi nei cimiteri e soffermarsi all'ingresso dei medesimi allo scopo di questuare.
2. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri, o altro lungo il fronte principale del cimitero se non negli spazi appositamente delimitati, e ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso ed il libero transito sulla strada che vi conduce.
3. non è consentito attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti e i sentieri di ciglio delle fosse stesse.
4. E' vietato altresì calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, giardini ed alberi, nonché sedere sui tumuli o sui monumenti.

Art. 62 – Divieto di ingresso

1. Il custode dovrà impedire che abbiano accesso al cimitero i ragazzi di età inferiore a dieci anni non accompagnati da persone adulte. Dovrà altresì segnalare alla competente autorità di P.S. la presenza di soggetti che si trovino in condizioni psicofisiche alterate, al fine di impedirne l'ingresso nel cimitero.

Art. 63 – Divieto di introduzione di animali ed oggetti particolari

1. E' vietato introdurre nel cimitero cani od altri animali, armi da caccia, cose irriverenti e comunque estranee alle onoranze o servizi funebri.

Art. 64 – Manutenzione delle tombe, ornamenti floreali

1. Sulle sepolture private ad inumazione come sulle tombe nei campi comuni, possono deporsi fiori e corone.
2. E' consentito altresì coltivare piccole aiuole, purchè le radici e i rami non ingombrino le tombe vicine. Gli arbusti non potranno superare l'altezza di m. 1.10. Se del caso dovranno essere ridotti a tale altezza a semplice richiesta del custode, pena il provvedimento d'ufficio di sgombero, taglio o di stradicamento.
3. Ferma restando la facoltà di apposizione di lapidi o croci o altri segni funerari di cui al precedente art. 55 e l'obbligo della loro manutenzione prevista dall'art. 38, il comune farà rimuovere ogni ornamentazione, anche temporanea, se risulterà indecorosa ed in contrasto con l'austerità del luogo.

Art. 65 – Pulizia interna

1. La strada interna, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi completamente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.
2. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza, e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e bruciate nel recinto stesso del cimitero.

COMUNE DI CALCINAIA

3. Dovrà essere immediatamente segnalato al Responsabile del servizio e al competente servizio ASL il rinvenimento di reperti umani sulla superficie del cimitero, per le finalità di cui all'art. 5 del D.P.R. 285/1990.

Art. 66 – Divieti speciali

1. Nessuno potrà arrecare guasto o sfregio di sorta al muro del cimitero, alla stanza mortuaria, alle cappelle, alle croci, ai monumenti, alle lapidi ed a tutto ciò che esiste nel cimitero.
2. E' vietato fare qualunque iscrizione sui muri, sulle lapidi, ecc. di macchiarle o comunque deturparle.
3. E' pure proibito soffermarsi, farvi immondizia, cogliere fiori ed erba, toccare gli arnesi e gli strumenti che servono alle inumazioni, nonché portare fuori dal cimitero, senza la preventiva autorizzazione del custode, qualsiasi oggetto che vi fosse stato collocato.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINZIA FORSI)

Art. 67 – Obbligo di comportamento

1. Se nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme e qualunque altra circostanza, qualcuno venisse a mancare alla maestà del luogo, il custode dovrà richiamarlo al dovere, ed occorrendo, sporgere denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 68 – Facoltà di decisione in ordine alle sepolture ed ai funerali

1. Ogni disposizione in ordine alla sepoltura della salma, dovrà essere conforme alla volontà del defunto in quanto l'abbia espresso in vita.
2. In mancanza disporranno i familiari secondo le seguenti priorità:
 - coniuge convivente;
 - figli;
 - genitori;
 - altri parenti in ordine di grado.
3. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale diritto.

Art. 69 – Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il custode, chiunque possa avervi interesse potrà prendere visione:
 - a) del registro delle sepolture;
 - b) del presente regolamento di polizia mortuaria;
 - c) del piano di rinnovazione dei campi comuni e delle estumulazioni delle salme in sepoltura in scadenza;
 - d) dell'elenco delle tombe abbandonate per le quali è iniziato il procedimento di decadenza.

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Gaietta)

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 70 – Smaltimento rifiuti cimiteriali

1. Ai rifiuti derivanti dalle attività cimiteriali si applicano, ai fini dello smaltimento, le norme di cui al D.lg. 05.02.1997, n. 22. Le relative modalità sono determinate tenuto conto della classificazione stabilita dall'art.7 del decreto stesso.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Art. 71 – Numero dei dipendenti addetti ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è quello risultante dalla dotazione organica dei dipendenti comunali.
2. Nell'attuale formulazione della vigente dotazione organica il custode coincide con la qualifica di necroforo.

Art. 72 – Custode

1. Al custode è affidata la gestione del cimitero in esecuzione del presente regolamento per ciò che attiene alla sorveglianza, alla nettezza, ecc. e la tenuta dei registri. Nelle sue funzioni agisce prioritariamente alle dipendenze del Servizio al quale è assegnato in base alla vigente dotazione organica, ed inoltre alle dipendenze del servizio demografico, nonché alle dipendenze dell'Autorità Sanitaria Locale – servizio igiene pubblica per quanto riguarda l'igiene e la sanità.
2. Il custode conserva le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali del cimitero ed esercita la sorveglianza, anche in maniera non continuativa, nelle ore durante le quali è permesso l'ingresso al pubblico nel cimitero.

Art. 73 – Relazione del custode

1. Periodicamente o comunque in caso di necessità il custode rimetterà alla Sezione Ambiente/Manutenzioni una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione degli arnesi, attrezzi, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, accompagnandola di tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Indicherà inoltre le riparazioni occorrenti alle sepolture, lapidi e monumenti privati, essendo la manutenzione di questi a carico dei concessionari.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CIMITIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Carpita)

COMUNE DI CALCINAIA

Art. 74 – Trasmissione registro inumazioni e tumulazioni

1. Nei primi otto giorni di ciascun anno il custode trasmetterà all'ufficio di Stato Civile una copia del Registro di cui all'art. 49 del presente regolamento riferentesi all'anno precedente.

Art. 75 – Compiti particolari del custode

1. Spetta inoltre al custode:
 - a) ritirare per ogni feretro ricevuto e conservare presso di sé il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali;
 - b) tenere costantemente aggiornato il registro in duplice esemplare di cui all'art.49 del presente regolamento;
 - c) sorvegliare i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione;
 - d) provvedere con l'aiuto dei necrofori alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comuni;
 - e) assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
 - f) provvedere alle esumazioni o estumulazioni ordinarie;
 - g) assistere e sorvegliare, assieme ai sanitari del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie sottoscrivendone il relativo verbale, nonché, occorrendo, assistere agli incaricati delle autopsie che vengono eseguite nel cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni, lavacri, disinfezioni, ecc.;
 - h) raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati;
 - i) tenere aggiornata con gli appositi cippi, la numerazione delle tombe nel campo comune;
 - j) vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, costruzione di cappelle e l'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità ed i disegni debitamente approvati;
 - k) provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi tra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori;
 - l) custodire gli attrezzi posti per al servizio del cimitero;
 - m) segnalare al personale delegato dalla Direzione sanitaria della ASL la deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
 - n) denunciare al Sindaco qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero;
 - o) attenersi a tutte le prescrizioni che gli venissero date dal Sindaco o dal personale delegato dalla Direzione Sanitaria della ASL e fare ai medesimi tutte le proposte che ritenesse necessarie in ordine ai servizi affidatigli.

Art. 76 – Necrofori, compiti

1. Ai necrofori, oltre alla collaborazione, con il custode per il completamento delle sue funzioni, sono demandati ai seguenti servizi principali:
 - a) verifica dei feretri prima del loro impiego,
 - b) deposizione della salma nel feretro e chiusura dello stesso;
 - c) assistenza alla saldatura delle casse metalliche;
 - d) caricamento e scaricamento dei feretri dal carro funebre;
 - e) accompagnamento delle salme al cimitero con l'ordine di seppellimento con il quale dovrà annotarsi l'ora del trasporto;
 - f) ogni altra incombenza connessa al servizio necroscopico;
2. Ove manchi il necroforo per qualsiasi motivo, i suddetti servizi saranno eseguiti dal custode.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(Arch. CIOZIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Sarpita)

Art. 77 – Vaccinazione del personale dipendente

1. Il personale addetto, anche occasionalmente, ai lavori del cimitero deve essere preventivamente sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi della legge 5 Marzo 1963, n. 292 e del regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 7 settembre 1965, n. 1031.

CAPO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 78 – Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base anche a norme consuetudinarie che abbiano trovato comunque applicazione in precedenza, può, nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto della normativa precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti le sepolture di cui trattasi.
4. Decorso infruttuosamente il periodo di cui al comma 2, la possibilità d'esercizio di tale diritto è da ritenersi preclusa.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le norme locali sia pure consuetudinarie applicate in precedenza cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 79 – Cautele

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. s'intende agisca in nome e per conto e con il preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo tra le parti e non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato

Art. 80 – Trasgressioni, accertamento, sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi o regolamenti, o quando non costituiscano infrazioni

COMUNE DI CALCINAIA

- al T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi degli artt. da 106 a 110 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D: 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni, nonché della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi della legge.
 3. A tal fine, presteranno al momento della nomina, il prescritto giuramento.

Art. 81 – Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo nei casi contingibili e d'urgenza, il potere d'ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 50 comma 5 del D.lg. 18/08/2000 n.267 in materia di sanità e d'igiene.

Art. 82 – Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento.

Art. 83 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 64 comma 1 del vigente Statuto comunale, entra in vigore il 1° giorno successivo alla sua seconda pubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi una volta intervenuta l'esecutività della deliberazione di approvazione.

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
(Arch. CINCIA FORSI)

IL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA
(Nadia Capita)